

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 28 febbraio 2005

Si pubblica in numero di 10, 20 e 30 di ogni mese. Reg. Tribunale di Roma n. 369/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III si Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 2 febbraio 2005, n. 27.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'intervento denominato «Progetto definitivo per la realizzazione del Piano Intercomunale di Insediamenti Produttivi, in località Ponte Terezi», in variante al P.R.G. del Comune di Ciciliano (RM) ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 14 febbraio 2005, n. 55.

Istituzione giuria esame candidature premio donna del Lazio 2ª edizione ..... Pag. 13

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2005, n. 26.
Approvazione dello statuto di Agensport - Agenzia Regionale per lo Sport - L.R. n. 15/02 ..... Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 49.
Ripartizione patrimoniale, relativa ai beni mobili, tra il Comune di Guidonia Montecelio ed il Comune di Fonte Nuova. L.R. 25/99 e L.R. 30/96 ..... Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 73.
Ipap «Opera Assistenza Materna» con sede in Roma. Approvazione nuovo statuto ..... Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 74.
Ipap Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT). Modifica dello statuto ..... Pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 101.

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 278, legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, art. 29. Definizione dei criteri per la parametrizzazione dei punteggi da assegnare alle cooperative sociali e/o loro consorzi in la concessione dei contributi regionali per l'anno 2004 di cui alla legge regionale 24/96 . . . Pag. 70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 1136.
Articolo 50, comma 3, della L.R. n. 29/2003. Disposizioni per i pazienti comatosi. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia in occasione del ritorno nel proprio domicilio del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale. Modifica DGR n. 1241 del 28 novembre 2003 ..... Pag. 14

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

28 GEN. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

28 GEN. 2005

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

|               |             |                 |                |                |           |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| STORACE       | Francesco   | Presidente      | IANNARILLI     | Antonello      | Assessore |
| SIMEONI       | Giorgio     | Vice Presidente | PRESTAGIOVANNI | Bruno          | "         |
| AUGELLO       | Andrea      | Assessore       | ROBILOTTA      | Donato         | "         |
| CIARAMELLETTI | Luigi       | "               | SAPONARO       | Francesco      | "         |
| CIOCCHETTI    | Luciano     | "               | SARACENI       | Vincenzo Maria | "         |
| FORMISANO     | Anna Teresa | "               | VERZASCHI      | Marco          | "         |
| GARGANO       | Giulio      | "               |                |                |           |


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - CIARAMELLETTI - GARGANO - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. -74-

OGGETTO:

IPAB Casa di Riposo S. Giuseppe di Acquapendente (VT). Modifica dello Statuto



74 28 GEN. 2005

6

OGGETTO: Ipab Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente.(VT)  
Modifica dello Statuto.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali ed Enti Locali e Sicurezza.

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare gli artt. 10 e 30 concernente "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" ed in particolare l' articolo 21;

VISTA la legge costituzionale n.3/2001;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

PREMESSO che l'Ipab Casa di Riposo San Giuseppe con sede in Acquapendente (VT) ha per scopo di provvedere, secondo i propri mezzi, a mantenere, assistere ed ospitare in via continuativa gli anziani di Acquapendente;

VISTA la delibera n. 75 del 9 settembre 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab propone di modificare il vigente statuto al fine di apportare gli opportuni adeguamenti in relazione alle mutate esigenze dell' attività Assistenziale Pubblica;

74 28 GEN. 2005 6

 CONSIDERATO che l'iniziativa dell'Ente è determinata dalla volontà di aggiornare le finalità istituzionali dell'Ipab ampliando il relativo settore d'intervento alle nuove emergenze e problematiche sociali, e prevedendo modalità integrate di servizi secondo quanto previsto dalla programmazione regionale e comunale;

VISTA la nota in data 11 ottobre 2004 prot. n. 172 con la quale l'Ipab ha trasmesso copia della sopra citata proposta di modifica dello Statuto al comune di Acquapendente per il prescritto parere ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 6972/1890;

VISTA la nota in data 12 novembre 2004 prot. n. 212 concernente la trasmissione da parte dell'Ipab della delibera n. 65 del 5 novembre 2004 con la quale il comune di Acquapendente nell'esprimere parere negativo sull'iniziativa presa dalla Casa di Riposo, dispone di approvare tra l'altro, una "bozza di statuto di una S.p.A. per la gestione dei servizi socio-sanitari" ;

RITENUTO che, allo stato attuale, sia invece, meritevole di accoglimento la proposta di modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo San Giuseppe, ed, in particolare la previsione di nuovi servizi meglio precisati nell'articolo 3 del nuovo statuto;

All'unanimità

la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali

#### DELIBERA

di approvare, il nuovo Statuto dell'Ipab Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT) nel testo riportato nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini


11 FEB. 2005



ALL. G. N. G. N. N. 74  
DEL 28 GEN. 2005

ALLEGATO "A"

CASA DI RIPOSO "SAN GIUSEPPE"  
Acquapendente (VT)



STATUTO





**TITOLO I**  
**ORIGINE, SCOPI E MEZZI**

**Art. 1.**

**ORIGINE E SEDE**

E' costituito in Acquapendente l'Istituto per l'assistenza ed il riposo degli anziani denominato "Casa di Riposo "San Giuseppe". Esso trae origine da Vittorio Crisanti che, con testamento del 10 marzo 1819, aperto il 7 settembre 1824 dal Notaio Antonaroli, nominò suo erede fiduciario il Sig. Miroclite Nardelli, che spiegò la sua fiducia per l'istituzione dell' "Opera pia della beneficenza e della mendicizia" legalmente eretta in forma del rescritto Vescovo di Acquapendente in data 27 febbraio 1826. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 Novembre 1968 l'Istituzione ha assunto la denominazione di "Casa di Riposo" di Acquapendente.

Tale denominazione, su proposta del consiglio di amministrazione con delibera N. 36 del 29.12.1977, vistata senza osservazioni in data 10.02.1978 e pubblicata sul F.A.L. della Provincia di Viterbo del 07.03.1978, fu successivamente modificata in "Casa di Riposo San Giuseppe" di Acquapendente per ovviare alla genericità della precedente denominazione e nella considerazione della presenza nel corpo del fabbricato di una Chiesa dedicata a "San Giuseppe".

L'attuale sede dell'ente, ubicata in via del Seminario n. 58, ex Seminario Vescovile, fu acquistata dall'Ospedale Civile di Acquapendente utilizzando i proventi di donazioni modali di vari benefattori all' ex "Istituto di Ricovero e Mendicizia", giuridicamente rappresentato ed amministrato dal primo, come da delibera dello stesso Ospedale Civile di Acquapendente n. 57 del 26.03.1969.

**Art. 2.**

**NATURA GIURIDICA**

La Casa di Riposo "San Giuseppe " e' una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ( I.P.A.B.).



**Art. 3.**

**SCOPO**

L'Istituto ha per scopi:

a) di provvedere, compatibilmente ai propri mezzi finanziari, ad accogliere gratuitamente o con pagamento parziale della retta di degenza le persone, prevalentemente anziani, di ambo i sessi con precedenza a quelli nati o residenti nel comune ove ha sede, da almeno due anni continuativi, che **non abbiano parenti** obbligati per legge agli alimenti e/o in grado di provvedere ad essi ovvero che siano **inabili** a lavoro in base alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti;

b) di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di **persone autosufficienti e non autosufficienti di particolare gravità** di ambo i sessi che presentino necessita' di particolari attenzioni o assistenza nel rispetto delle norme legislative vigenti;

c) di provvedere, dietro pagamento dei relativi costi di esercizio, all'attivazione di **nuovi servizi** in favore di persone, autosufficienti e non, di ambo i sessi **sia** attraverso la creazione di **nuove strutture** (residenze sanitarie assistite di cui alla L.R. 41 del 1° settembre 1993) e centro diurno, casa albergo, **sia** attraverso l'erogazione di **prestazioni domiciliari** a carattere sociale - assistenziale. I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti deliberati dall'organo amministrativo.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, stipulare contratti e concedere garanzie, anche ipotecarie, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità socio-assistenziali, nel rispetto delle norme vigenti, quali la possibilità' di **gestire servizi assistenziali e/o ricreativi a pagamento per altri Enti** nonché l'attivazione e la gestione di corsi di formazione professionale, promuovere forme di collaborazione con le O.N.L.U.S. di settore e con il terzo settore.

L'Istituto, infine, riconoscendo la necessita' che i propri interessi siano coordinati con quelli degli Enti pubblici territoriali competenti in materia socio-assistenziale, svolge la propria attività' sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti.



L'Ente nel perseguire le proprie finalità sociali opera conformemente ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia propri degli Enti Pubblici.

#### **Art. 4.**

#### **NORME PER L'ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI**

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti ed il loro comportamento nell'Istituto sono fissate da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'organo amministrativo. Spetta allo stesso consiglio di determinare annualmente l'ammontare delle rette di degenza nonché eventuali condizioni di riduzione, esenzione o quant'altro.

Non potranno essere accolte persone affette da malattie contagiose e/o per le quali l'Ente non sia in grado di prestare adeguate cure. Eventuali casi di intercorsa degenerazione delle condizioni psico-fisiche saranno singolarmente valutati dal consiglio di amministrazione.

Ogni ospite potrà farsi assistere dal Ministro del culto cui appartiene in quanto non potrà essere imposta alcuna pratica religiosa.

#### **Art. 5.**

#### **RAPPORTI CON GLI OSPITI**

Secondo le norme stabilite nel Regolamento Interno Amministrativo, gli ospiti possono essere occupati in lavori adatti al loro stato fisico ed intellettuale e partecipare ad eventuali proventi di lavori da essi eseguiti. Altresì è regolamentata la partecipazione alla vita sociale dell'Istituto.

#### **Art. 6.**

#### **DIMISSIONI**

Gli ospiti possono essere dimessi per cattiva condotta, nei casi e nei modi previsti nel Regolamento di cui sopra.

#### **Art. 7.**

#### **VOLONTARIATO**

E' consentita nell'Istituto la presenza di operatori volontari secondo le norme fissate nel Regolamento e tenuto conto delle leggi specifiche in materia.



**Art. 8.**

**PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Ente e' costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà derivanti da eredità, lasciti, donazioni, elargizioni ed oblazioni eventuali di benefattori; assegni, sussidi e contributi di privati o Enti Pubblici; rette di ricovero e diritti di assistenza agli anziani, dal denaro giacente presso il tesoriere e da ogni altro bene di proprietà dell'ente.

Di tali beni dovrà essere redatto inventario analitico da allegare al conto consuntivo.



**TITOLO II**  
**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**Art. 9.**

**ORGANI**

Sono Organi dell' Ente:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Segretario - Direttore
- d) Il Revisore dei Conti

**Art. 10**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE**

L'Ente e' retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) compreso il Presidente sono nominati dalla Regione Lazio e 2 (due) dal Comune di Acquapendente. La designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di competenza del Comune di Acquapendente deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del Consiglio in carica, previa comunicazione del legale rappresentante dell'Ente da effettuarsi nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione si **insedia**, su convocazione del Presidente nominato, entro 15 giorni dal ricevimento, da parte dello stesso, del Decreto Regionale di nomina.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri **durano in carica** 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati una sola volta, senza interruzioni, in conformita' con quanto previsto per gli Enti che nominano gli amministratori.

Nella prima seduta, il consiglio elegge tra i suoi membri il **Vicepresidente** il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ovvero quando in caso di temporaneo impedimento, morte o dimissioni, quest'ultimo venga a mancare. In caso di morte o invalidità permanente del presidente, il vicepresidente dovrà senza indugio comunicare tale evento alla Regione per la sua immediata sostituzione.

**Art. 11**

**INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E DIMISSIONI**

L'ufficio di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con quello di sindaco, consigliere e/o assessore comunale, provinciale o regionale e con lo status di parlamentare italiano ed europeo.

Qualora un componente di detto consiglio dovesse venire a trovarsi in una delle condizioni sopra esposte, sarà dichiarato decaduto di diritto dal consiglio di amministrazione **nella prima seduta utile**.

Sarà altresì considerato **decaduto chi** non partecipi, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del consiglio.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro decaduto o dimissionario rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituito.

In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, lo stesso si scioglie ed il Presidente o il vicepresidente, se rimasti in carica o il consigliere superstite più anziano dovrà provvedere alla gestione dell'ente, invitando gli organi cui spettano le nomine a provvedere alla ricostituzione del nuovo consiglio mediante comunicazione scritta da effettuarsi entro 15 giorni dall'evento.

Nei casi di impossibilità o conclamato mancato funzionamento dell'organo amministrativo, spetterà alla Regione Lazio, provvedere alla nomina di un commissario, che eserciterà le sue funzioni **per il tempo legalmente previsto**.

## Art. 12

### FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente mediante l'adozione dei programmi e delle direttive generali e ne controlla l'attuazione. Al consiglio di amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha competenza, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, nei seguenti atti fondamentali:

- a) **Statuto e Regolamenti**;
- b) **Bilanci** annuali e pluriennali, relative **variazioni** di bilancio, **conti consuntivi**, piano esecutivo di gestione;
- c) **Piante organiche** e relative variazioni;
- d) Stipulazione di **convenzioni** con gli enti locali, costituzione e modificazione di forme associative;

- e) Approvazione di **piani e programmi** dell'Ente;
- f) Determinazione annuale delle **tariffe per i servizi** espletati dall'Ente;
- g) Deliberazione in ordine a variazioni patrimoniali compresa la contrazione di **mutui** e l'assunzione di spese pluriennali;
- h) Acquisti, permute, alienazioni e contratti, anche di comodato, riguardanti immobili;
- i) Nomina, designazione e revoca dei **propri rappresentanti** presso enti, aziende, associazioni, consorzi ed istituzioni;
- l) Pronuncia della **decadenza dalla nomina** dei consiglieri ai sensi dell'art. 11 del presente statuto;
- m) Ogni altra materia di cui al primo comma del presente articolo e/o non assegnata al Presidente o al Segretario - Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle sue competenze a singoli consiglieri, fissandone attribuzioni ed eventuali rimborsi.

### Art. 13

#### ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Hanno luogo obbligatoriamente nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o entro 15 giorni dalla richiesta scritta di due consiglieri. Questi dovranno precisare nella richiesta scritta l'ordine del giorno.

Le adunanze sono convocate dal Presidente o nei casi di cui al precedente articolo dal vicepresidente con invito scritto contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare ai componenti il Consiglio con qualsiasi mezzo purché se ne possa provare il ricevimento, **almeno cinque giorni prima della data fissata**, salvo i casi di comprovata urgenza ed indifferibilità per i quali la convocazione potrà essere recapitata, con le modalità sopra indicate, **con un solo giorno di anticipo**.

Il consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.



Le riunioni saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

#### **Art. 14**

#### **DELIBERAZIONI**

Ogni deliberazione si riterrà approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Su richiesta anche di uno solo dei presenti la votazione dovrà avvenire per scrutinio segreto. In particolare, si dà luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Il Consigliere che si trovi in conflitto di interessi in relazione ad uno o più punti all'ordine del giorno di ciascuna seduta non potrà partecipare alla discussione e conseguentemente alla votazione, fermo restando che, ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che, avendo interesse, non possono prendervi parte.

#### **Art. 15**

#### **PROCESSO VERBALE**

Di ogni seduta sarà redatto, a cura del Segretario - Direttore, apposito processo verbale da firmarsi da tutti gli intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, si rifiuti o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Ciascun consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è tenuto a cura del Direttore. E' consultabile da tutti i consiglieri, i quali potranno richiedere a quest'ultimo estrazione di copia previa richiesta scritta e gratuitamente.

#### **Art. 16**

#### **ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

Compatibilmente con le disponibilità economiche dell'istituto, ai componenti il consiglio spetta un gettone di presenza a seduta differenziato in rapporto alla carica

rivestita da determinarsi annualmente con apposita deliberazione dello stesso consiglio di amministrazione.

#### **Art. 17**

#### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Regione Lazio. I poteri del Presidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Comunque in via esemplificativa il Presidente:

1. assume la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli Enti e le altre Autorità;
2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, promuovendone e dirigendone l'attività;
3. controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni e l'osservanza delle direttive impartite al Segretario - Direttore;
4. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzative dell'utenza e del volontariato e con ogni altro soggetto operante nel terzo settore;
5. formula proposte nelle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
6. assume in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da ratificarsi nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
7. firma gli atti di sua competenza che interessino l'Ente;
8. adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 18**

#### **IL SEGRETARIO - DIRETTORE**

Il Segretario - Direttore è responsabile della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e come tale adotta tutti i provvedimenti organizzativi, in base alle direttive ed alle delibere impartite dal consiglio di amministrazione.

Partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione, ne cura il verale ed esprime il proprio parere non vincolante sulla legittimità delle delibere stesse. Le sue competenze saranno stabilite dall'organo amministrativo con apposito regolamento.

In caso di impedimento le funzioni di segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei consiglieri presenti.

#### **Art. 19**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti e' nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che ne fisserà anche l'indennità, laddove ricorrano le condizioni di legge o volontariamente.

Lo stesso verrà prescelto nell'ambito degli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Le funzioni sono stabilite dalla legge.

Il revisore dei conti dura in carica 3 (tre anni) ed e' rieleggibile per una sola volta.



**TITOLO III**  
**NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 20**

**PERSONALE DIPENDENTE**

Le modalità di assunzione, la dotazione organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento di organizzazione nel rispetto della vigente legislazione in materia di impiego e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

**Art. 21**

**ALBO DELL'ISTITUTO**

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell'Istituto apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

All'Albo Pretorio del Comune di Acquapendente sono invece pubblicati i soli atti espressamente previsti per legge.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Il Segretario - Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo e secondo comma, avvalendosi del personale amministrativo e con attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**Art. 22**

**RAPPORTI CON L'UTENZA**

Il Consiglio di amministrazione può promuovere la costituzione di comitati rappresentativi dell'utenza con funzioni consultive non vincolanti per la stessa amministrazione, la cui articolazione e funzionamento saranno determinati in apposito regolamento.



**TITOLO IV**  
**NORME FINALI**

**Art. 23**

**REGOLAMENTI ATTUATIVI**

I regolamenti derivanti dall'adozione del presente statuto dovranno essere adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della D.G.R. di approvazione del presente statuto.

**Art. 24**

**RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti.

